

LXXVI.

TORNATA DEL 30 APRILE 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi* (pag. 2205) — *Giuramento del senatore Ricci* (pag. 2206) — *Convalidazione di nomina a senatore* (pag. 2206) — *Lettura di una proposta di legge dei senatori Garofalo, Filomusi-Guelfi ed altri « Intorno alle convenzioni d'interessi usurari »* (pag. 2206) — *Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori* (pag. 2207) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 2207) — *Avvertenza del Presidente* (pag. 2207) — *Presentazione di relazioni* (pag. 2207 e 2219) — *Giuramento del senatore Del Carretto* (pag. 2208) — *Si riprende la discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (N. 190) »* — *Parlano i senatori Cadolini* (pag. 2208 e 2218), *Casana* (pag. 2211) e *Cavasola* (pag. 2214) — *Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale, riservando la parola al ministro e al relatore* (pag. 2218) — *Chiusura* (pag. 2214) e *risultato di votazione* (pag. 2219) — *Giuramento del senatore Leonardi-Cattolica* (pag. 2219).

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della guerra, di agricoltura, industria e commercio; interviene più tardi il ministro della marina.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il senatore Speroni: *La beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie Lombarde dell'anno 1909.*

Il ministro del tesoro: *Relazione intorno ai risultati economici ed amministrativi ottenuti*

dalla officina governativa delle carte valori dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909.

Il direttore generale del Banco di Napoli: *Relazione sulla gestione del 1909.*

Il R. Ufficio geologico: *Memorie descrittive della carta geologica d'Italia*, volume 13.

L'avvocato generale della Corte di appello di Napoli: *Relazione statistica presentata alla Corte d'appello di Napoli nell'assemblea generale del 5 gennaio 1909.*

Il dott. Giovanni Anzaldi: *Ricerca della paternità naturale e condizione giuridica dei figli incestuosi e adulterini.*

Il presidente della Società italiana per la Navigazione marittima e fluviale: *Relazione del Consiglio di amministrazione di quella Società sull'esercizio 1909.*

Il ministro delle finanze: *Relazione sull'Amministrazione delle gabelle per l'esercizio 1909-1910.*

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1910

Il sig. Gustavo Tizielli: *Dai ricordi di uno studente garibaldino 1859-60.*

La contessa Gabriella Spalletti-Rasponi: *Relazione dell'opera nazionale di patronato Regina Elena, sulla gestione del patrimonio e sull'esercizio della tutela degli orfani del terremoto del 28 dicembre 1908, al 31 dicembre 1909.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Cuneo: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1909.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Torino: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1909.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Vicenza: *Atti, bilanci e conto di quel Consiglio provinciale, anno 1908.*

Il presidente del Comitato Veneto-Trentino, Pro Sicilia e Calabria: *Relazione morale dell'opera di quel Comitato.*

Il prof. Vittorio Polacco: *Annuario della R. Università degli studi di Padova per l'anno accademico 1909-1910.*

Il prof. F. G. Tenerelli: *Le finanze comunali di Catania verso il secolo XVI.*

Il prof. Pio Carlo Falletti: *Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria, per le Province di Romagna, terza serie, vol. XXVII.*

Il R. Istituto di scienze sociali di Firenze: *L'emigrazione dal comune di Pergola, del dott. Luigi Nicoletti.*

Il ministro della pubblica istruzione: *Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini, vol. VII.*

L'Istituto Romano dei Beni stabili: *La Casa moderna.*

La signora Annie Besant: *Alcuni opuscoli e pubblicazioni teosofiche.*

L'onor. Guido Baccelli: *La zona monumentale di Roma e l'opera della Commissione Reale.*

Il ministro di agricoltura, industria e commercio: *Le stazioni di prove agrarie e speciali e i laboratori di chimica agraria, relazione della loro attività dal 1886 a tutto il 1908.*

Il senatore Maurigi: *Elogio del marchese Giovanni Maurigi, letto alla R. Accademia palermitana di scienze, lettere e belle arti.*

Il sig. Fausto Nicolini: *Intorno a Ferdinando Galiani a proposito di una pubblicazione recente.*

Il preside dell'Istituto tecnico Antonio Zac-

cone di Udine: *Annali di quell'Istituto tecnico, serie II, anno XXV, 1905, 1906.*

Il sig. Filippo Scianti: *La logica in biblioteca.*

Il senatore G. Greppi: *Sardegna, Austria, Russia, durante la prima e la seconda coalizzazione (1796-1802).* Studi diplomatici desunti dalla corrispondenza degli inviati sardi a Pietroburgo.

Convalidazione di nomina a senatore.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato della votazione avvenuta in Comitato segreto sulla convalidazione della nomina a senatore del marchese Ferdinando Del Carretto.

Il risultato della votazione è stato favorevole alla validità dei titoli, perciò dichiaro convalidata la nomina del marchese Del Carretto e lo ammetto alla prestazione del giuramento.

Giuramento del senatore Ricci.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor marchese Vincenzo Ricci, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i signori senatori Ricotti e Malaspina di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Vincenzo Ricci è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al marchese Vincenzo Ricci del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Letture di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura la proposta di legge di iniziativa dei senatori Garofalo, Filomusi-Guelfi, Beneventano, Mortara, Mazziotti, Bettoni e Cencelli « Intorno alle convenzioni d'interessi usurarii ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

L'articolo 1831, 3^a parte, del Codice civile è modificato come segue:

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà delle parti.

« Quando esso però sia in tale sproporzione con la prestazione fatta, da mostrare che il creditore abbia abusato del bisogno, della inesperienza, della ignoranza o dello stato di animo del debitore, può essere ridotto a quella misura non inferiore all'interesse legale, che il giudice creda equa, tenuto conto delle circostanze speciali ».

PRESIDENTE. Prego il senatore Garofalo, come primo firmatario, di dichiarare quando desidera sia fissato il giorno per lo svolgimento della sua proposta di legge.

GAROFALO. Me ne rimetto alla Presidenza.

PRESIDENTE. Allora lo svolgimento della proposta di legge sarà iscritto all'ordine del giorno, dopo esaurita la discussione in corso.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego l'onorevole senatore Frola a nome del senatore Melodia, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Leonardi-Cattolica contrammiraglio Pasquale, ministro della marina.

FROLA, *ff. di relatore*, legge:

Signori Senatori. — Con Regio decreto del 2 aprile 1910 venne nominato senatore del Regno, per la categoria quinta dell'art. 33 dello Statuto, il contrammiraglio Pasquale Leonardi-Cattolica, ministro della marina.

La vostra Commissione, avendo verificato la regolarità del titolo e la coesistenza degli altri requisiti richiesti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione a senatore di Pasquale Leonardi-Cattolica.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore, sulla quale è stato riferito. Prego il senatore segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Avvertenza del Presidente sulla presentazione di relazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per il demanio forestale di Stato per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura ».

Prima però di dar la parola ai senatori che sono iscritti in questa discussione, devo pregare i signori senatori, incaricati di compilare le relazioni di alcuni progetti di legge, di volersi affrettare a presentare il risultato dei loro studi. Vi sono alcuni progetti di legge, presentati fin dal principio della legislatura, per i quali non è stata presentata ancora la relazione.

Citerò, ad esempio, quello sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina; l'altro per derivazioni ed usi delle acque pubbliche; ed il terzo sull'assicurazione obbligatoria della terra per gl'infortuni dei contadini sul lavoro, di iniziativa del nostro collega senatore Conti.

Prego quindi i relatori di questi disegni di legge ed anche i relatori degli altri che non ho citato, di presentare il più sollecitamente possibile le loro relazioni.

CONTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Mi preme di dichiarare che circa il disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria della terra per gl'infortuni dei contadini sul lavoro », l'Uffizio centrale ha fatto il suo dovere, giacchè fin da tre mesi or sono ha comunicata la sua relazione all'allora ministro di agricoltura, onor. Luzzatti, attuale Presidente del Consiglio.

La relazione, ripeto, è pronta, e, se l'onorevole nostro Presidente vuole che io la presenti, non ho che da consegnarla.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro di agricoltura qual'è la sua opinione a questo riguardo.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per conto mio non ho nessuna difficoltà a che la relazione sia presentata. Naturalmente il Governo sarà lietissimo di prendere atto anche ufficialmente di questa relazione, ma, s'intende, senza pregiudicare il merito della questione.

CONTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortunati dei contadini sul lavoro ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Conti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento del senatore Del Carretto.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Del Carretto marchese Ferdinando, i cui titoli per la nomina a senatore vennero oggi convalidati dal Senato, prego i senatori Carafa D'Andria e Di Brocchetti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Del Carretto è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al senatore Del Carretto del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura » (N. 190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura ».

Come il Senato ricorda, ieri fu iniziata la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. Fecendo plauso a quanto hanno esposto al Senato i precedenti oratori, io debbo aggiungere alcune considerazioni sopra, dirò così, la parte tecnica del disegno di legge.

A completare la legge che stiamo discutendo, occorrono i provvedimenti per la sistemazione dei bacini montani, che dapprima furono formulati in un disegno di legge di 22 articoli, presentato dal compianto ministro Gianturco, il quale disegno cadde in seguito allo scioglimento della Camera.

Inaugurata la nuova Legislatura, il Ministero fu sollecitato a presentare nuove proposte; ed infatti, tanto si affrettò, che il disegno di legge porta il n. 3. Però tale disegno, avente per titolo: « Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni », e composto di 85 articoli, è stato concepito coll'intendimento, non solo di provvedere alla sistemazione dei bacini montani, ma di modificare in pari tempo sette altre leggi e cioè: la legge organica del 1865 nella parte concernente le opere idrauliche; la legge sulle bonificazioni; la legge del genio civile; la legge del magistrato alle acque; la legge della Sardegna; la legge dell'Agro romano, la legge di contabilità.

Per conseguenza la sistemazione dei bacini montani, rimase sepolta sotto una valanga di altre riforme legislative, che certo non presentano l'urgenza della sistemazione montana. E che tutti ritengano essere questi provvedimenti molto urgenti, lo provò il caloroso applauso col quale; assistendo all'ultimo discorso della Corona, senatori e deputati accolsero la parola del Sovrano, allorchè Sua Maestà fece rapido cenno a siffatto provvedimento.

Mentre ne è stata così calorosamente proclamata l'urgenza, si è voluto complicare il disegno, in modo da renderne difficile l'approvazione. A dimostrare la gravità delle controverse disposizioni, concorre il fatto che la Giunta della Camera, dopo una laboriosa preparazione durata un intero anno, modificò almeno tre quarti degli articoli del disegno ministeriale, parecchi ne sopprese, parecchi ne aggiunse; il quale risultato è sin d'ora una severa condanna del disegno in cui si vollero, con quella dei bacini montani, sollevare cento altre gravissime questioni.

Ora è credibile che il Parlamento, al fine di ottenere le disposizioni invocate per la sistemazione dei bacini montani, voglia fare buon viso a quella valanga di provvedimenti di somma gravità, specialmente per quanto concerne le modifiche alla legge organica del 1865? È lecito sperare che, prima delle vacanze estive, e Camera e Senato abbiano potuto esaminare attentamente, modificandole occorrendo, e poi approvare tutte queste disposizioni?

Ora, se davvero s'intende intraprendere, e presto, la sistemazione dei bacini montani, con

opere di ritenuta, converrebbe farne argomento di un disegno di legge speciale, compilando in pari tempo altrettanti disegni, quanti possono essere necessari per modificare tutte le altre leggi con speciali riforme, che in parte potranno anche essere approvate senza difficoltà e in seguito a rapida discussione. Ma quando ci si mette la grave catena al piede, delle modificazioni alla legge organica del 1835, allora il lavoro non può essere nè agevole, nè rapido.

-Giova poi notare, che i provvedimenti per i bacini montani, troppo si connettono col riordinamento forestale, perchè ne possa essere affidata l'esecuzione ad un altro Ministero, quello dei lavori pubblici. Tali provvedimenti invece dovrebbero essere affidati alle cure del Ministero di agricoltura, il quale, determinati, in rapporto con le opere di silvicoltura, i concetti fondamentali delle opere di ritenuta necessarie per frenare il deflusso delle acque, dovrebbe affidare lo studio dei progetti esecutivi di tali opere a sezioni del Genio civile chiamate a prestare servizio presso il Ministero stesso. Ma se si persisterà a separare le attribuzioni, non si raggiungerà mai alcun pratico risultato. Se all'esecuzione di opere di varia natura collegate per raggiungere un determinato fine, si faranno intervenire le burocrazie di due Ministeri, oh! state pur sicuri che non si raccoglierà alcun frutto.

I disegni di legge, rigonfiati di tante disposizioni secondarie, che potrebbero benissimo far parte di regolamenti, sono compilati da funzionari che spesso, obbedendo per eccessivo zelo a criteri fiscali, non s'avvedono dei gravi inconvenienti che derivano da talune disposizioni legislative.

Valga, ad esempio, quanto avvenne allorchè, con la legge del 1900, sulle opere di bonificazione, si volle stabilire, che i contributi dello Stato a tali opere eseguite da corpi morali, fossero determinati in ragione del costo delle opere risultanti dai preventivi anzichè dai consuntivi, mentre prima, secondo la legge del 1836, i contributi del Governo dovevano essere assegnati in ragione del costo effettivo delle opere. Così avvenne che si arrestò ogni iniziativa locale, e che in dieci anni le opere di bonificazione, decretate con la predetta legge, non si eseguirono che in minima parte.

Nè tale risultato deve fare meraviglia, dacchè sappiamo per esperienza, che i progetti di massima donde si traggono i dati per la compilazione delle leggi, sono sempre al disotto del vero, e raggiungono spesso soltanto la terza parte di quanto occorre per l'esecuzione delle opere.

Potrei a questo riguardo citare tanti e tanti esempi. Basti quello delle strade provinciali che sono costate il triplo di quanto era stato previsto nelle leggi.

Purtroppo, come ho detto, dopochè si volle incautamente mutare un principio fondamentale della legge del 1836, è avvenuto che opere di bonificamento di qualche importanza non si sono più iniziate.

Ecco il risultato degli studi preparati dai funzionari del Ministero, che non hanno mai veduto un lavoro, e che ignorano quali siano i mezzi più efficaci per incoraggiare le opere donde si possono attendere importanti benefici economici.

Inoltre talvolta sfuggirono anche errori singolarissimi, e io ve ne voglio citare un esempio.

Nell'art. 2° del disegno di legge che presentava nel 1906 il compianto onor. Gianturco, fu proposto che nello studio delle opere di ritenuta nei bacini montani si cercasse (e queste sono le testuali parole del disegno di legge) « di raccogliere possibilmente le acque per utilizzarle a scopo di irrigazione e di forza motrice », mentre le briglie o altre opere di ritenuta, sia nei torrenti che nei ruscelli montani, hanno per scopo di regolare, di ritardare il deflusso delle acque, non mai di trattenerle per formare depositi permanenti creando grandi serbatoi, che costano milioni, e che non rispondono allo scopo, perchè quando sono ripieni le nuove acque defluiscono come se quelli non esistessero.

Con tutti i provvedimenti ideati per ripristinare le selve e per sistemare i bacini montani con opere di ritenuta, si ha questo risultato: che le acque di pioggia, in parte penetrano nel suolo e vanno ad arricchire le sorgenti, in parte evaporano e in parte ancora sono trattenute dal fogliame dei boschi; e il residuo poi di esse, che scende fino al torrente, è trattenuta dalle dighe le quali non fanno altro che ritardarne il deflusso, in maniera che l'acqua raccolta in ventiquattro ore non defluisca al piano che in

quarantotto. Così avviene che la sistemazione dei monti produce il grande frutto di salvare la pianura, cagione per cui sarebbe ingiusto il voler caricare le spese di queste opere soltanto a coloro che stanno sui monti.

I serbatoi per l'irrigazione o per la forza motrice, come ho detto, non rispondono allo scopo, perchè quando essi sono rigurgitanti, il corso delle acque ritorna nelle condizioni naturali e i serbatoi cessano di produrre gli effetti dell'opera di ritenuta. I funzionari che dettavano il disegno di legge del 1906, forse animati dal sentimento di esaltare i benefici attendibili da quella legge, dimostrarono di non avere una nozione esatta della differenza che corre, fra le opere di raccolta e le opere di ritenuta delle acque.

Dunque importa provvedere alla sistemazione dei bacini montani con opere di ritenuta, il che si può fare dettando pochi, brevissimi articoli, affidandone al Ministero di agricoltura la esecuzione pur valendosi dell'opera del Genio civile. Ma per raggiungere questo fine bisogna stanziare le somme occorrenti, e però io mi associo alle considerazioni che sono state esposte dagli oratori che mi hanno preceduto, i quali hanno saviamente osservato che le somme stanziate non sono assolutamente sufficienti.

Mi permetto di esporre ora alcune osservazioni sopra un diverso argomento. Qualcuno dei nostri colleghi ha consigliato di compiere le espropriazioni mediante enfiteusi. Ora conviene riconoscere che tale sistema non potrà mai convenire.

In primo luogo se si facessero le espropriazioni coll'assegnazione di canoni enfiteutici perpetui, anzichè pagare i terreni espropriati, sorgerebbe la necessità di mantenere in perpetuo la divisione delle diverse proprietà acquistate, perchè l'espropriato possa esercitare i suoi diritti come direttario.

Ora importa che il Governo sia libero di unire e di coordinare in una sola selva tutte le aree parcellari che siano state espropriate.

Se leggiamo la storia della nostra legislazione, troviamo che, dopo il 1859, si è sempre fatto il possibile per agevolare e incoraggiare l'affrancazione delle enfiteusi. Il governo del barone Ricasoli, fin dai primi giorni del suo potere dittatoriale, si affrettò ad emanare un provvedimento allo scopo predetto. Parecchie

leggi poi furono approvate a tal fine dal primo Parlamento italiano, pure autorizzando l'affrancazione mediante pagamento con titoli del Debito pubblico, e cioè mediante una cartella portante una rendita pari al canone. Allora che la rendita non valeva più del 70 per cento, era una grande agevolazione.

A tale proposito amo ricordare una celebre relazione del compianto Pasquale Stanislao Mancini, appunto sopra un disegno di legge concernente l'affrancazione delle enfiteusi.

Egli, avendola presentata nel dicembre, era impaziente che tosto si approvasse, e s'inquietò quando intese che si voleva rimandarne l'approvazione al gennaio, tanta era in lui la fretta, il fremito di volere affrancate le enfiteusi. Non voglio dire di più sopra una proposta sorta per incidente, anche perchè sono persuaso che non si vorrà ora ricostruire l'edificio che, con tanto fervore, abbiamo cercato di demolire.

Il Ministero deve persuadersi che, allorchando i provvedimenti non sono completati cogli stanziamenti delle somme necessarie, non producono i benefici sperati; inoltre essi destano tante speranze nelle popolazioni che poi ne raccolgono altrettante delusioni. Così avvenne della citata legge delle bonifiche, così avverrà dell'altra legge sulla navigazione interna, che si volle rapidamente approvare senza alcuna modificazione, e che, mentre promette tante belle cose, contiene il misero stanziamento di dieci milioni, che non basterà per le spese di compilazione dei progetti tecnici di tutte le previste opere per la navigazione; delle quali fu portato in un documento parlamentare l'elenco d'onde risulta preveduta la spesa di un miliardo e mezzo. Tuttavia si tengono già comizi, adunanze e agitazioni, con le quali si reclama questa o quella opera per la navigazione interna.

Faccio voti pertanto che il Ministero si persuada che occorre fare una nuova legge assai breve, di pochi articoli, all'intento di completare il disegno che ora abbiamo avanti a noi, il quale confonda, dirò così, i provvedimenti per la selvicoltura con quelli per i bacini montani e per le opere di ritenuta, e con tutte le altre che tendono a frenare il corso delle acque; che esso riconosca che quelle accennate sono opere le quali si completano a vicenda, e che finalmente si convinca che, se insisterà nel mantenere come sta il disegno di legge sui

bacini montani che ora trovansi dinanzi alla Camera, anche per quest'anno non se ne farà nulla.

Io finisco ripetendo che, senza stanziamenti di somme molto maggiori, la legge resterà lettera morta.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. I discorsi degli oratori che hanno già interloquuto sono la prova manifesta dell'importanza del disegno di legge che ora stiamo discutendo. Questo disegno di legge vorrebbe completare l'aspirazione che si era creduto di realizzare con la legge del 1877 la quale pur troppo non ha dato i risultati che se ne attendevano.

Il disegno di legge è buono, ma non è ottimo, ed io per conseguenza, associandomi alle considerazioni che, con tanto valore di argomenti e di parola, ha fatto il senatore Mortara, ritengo per certo che il Governo il quale può bensì, quando si tratta di leggi politiche credere necessario di tenere una attitudine ferma in determinate circostanze, qui voglia persuadersi, e sia anzi persuaso, che trattandosi di leggi di indole economica, è assolutamente necessario che i due rami del Parlamento concorrano a perfezionarla.

Per conseguenza, le considerazioni già state svolte da altri colleghi, ed alcune che io mi permetterò di far presente, potranno condurre a dei ritocchi, i quali, certamente, da buona, faranno diventare ottima la legge.

Il disegno di legge, secondo il relatore dell'Ufficio centrale, promette dei vantaggi notevolissimi: mi associo, per quanto egli dice, riguardo alla *posa del futuro grande edificio della restaurazione silvana*, ma confesso, che, per quanto trovi ottimo il disegno di legge, non posso a meno di essere sorpreso e scettico rispetto all'altra affermazione, che cioè sia « l'avviamento a quella legislazione sociale che dovrà far cessare le sofferenze delle popolazioni della montagna, le quali aspettano dalla provvidenza dello Stato l'alleviamento alle loro sofferenze, la loro redenzione economica ».

O io non ho saputo interpretare la legge e misurarne tutte le conseguenze, o realmente questo è un volo pindarico.

Stiamo nel positivismo: ci sono stati colleghi

che hanno rilevato, che parecchie leggi precedenti toccano in modo affine lo stesso argomento. Il senatore Cadolini ha anche accennato al disegno di legge, che ora è dinanzi all'altro ramo del Parlamento e che porta il titolo, se non erro, di « Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ».

Nei riguardi alle leggi esistenti, io ritengo che il disegno di legge ora innanzi a noi possa essere approvato colle piccole modificazioni, che la discussione condurrà ad introdurre; perchè esso rispetto a quelle leggi, non costituisce nè un contrasto nè un compenetramento di attribuzioni, come da alcuni colleghi si teme. Le leggi esistenti, che toccano ad argomento analogo sono le seguenti: La legge del 1877, alla quale abbiamo già accennato, la legge sulle bonifiche del 1900, il testo unico delle opere idrauliche del 1904 e la legge per il magistrato alle acque del 1907.

È verissimo, come osservò il senatore Gavazzi, che tutte quelle leggi accennano a rimboscamenti e consolidamenti montani, talchè potrebbe parere che fra i due Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura potessero avvenire dei contrasti e quelle competizioni di burocrazia, a cui accennava testè il senatore Cadolini; ma, se è vero che quella materia, con la esistenza dei due dicasteri, porta giustamente alla considerazione dell'eventualità di contrasti per attribuzioni che sembrano confondersi fra i due Ministeri, la saviezza del Parlamento, nell'approvare le precedenti leggi, ha provveduto sufficientemente, sembra a me, ad impedire quei contrasti.

Infatti, le leggi precedenti, quando accennano al rimboscamento o al consolidamento di bacini montani, aggiungono sempre che spettano al Ministero dei lavori pubblici, in quanto si collegano necessariamente ad opere di bonifica o idrauliche, e per quel che riguarda il magistrato alle acque, è soprattutto importante la disposizione per la quale sia esso a proporre al ministro dei lavori pubblici, quali lavori di terza categoria, il consolidamento di bacini montani od i rimboschimenti, in quanto siano collegati alle bonifiche od alle opere idrauliche di sua competenza. Nei limiti adunque entro cui per le cose della vita pratica è possibile tracciare le necessarie linee che

devono circoscrivere le attribuzioni dei rispettivi dicasteri in materia affine, io ritengo che le leggi precedenti hanno provveduto sufficientemente.

Non così provvederebbe il disegno di legge, che sta ora davanti all'altro ramo del Parlamento, ed intorno al quale molto giustamente ha fatto gravi ed importanti osservazioni il senatore Cadolini.

Il riguardo che noi dobbiamo all'altro ramo del Parlamento mi trattiene dal soffermarmi sui particolari; ma è certo che quel disegno di legge verrebbe a portare una complicazione tale di attribuzioni da farmi sperare che l'altro ramo del Parlamento voglia trovare il modo di rimediare; in ogni caso il Senato a suo tempo vedrà e giudicherà.

La conclusione, di quello che ho detto, è che il disegno di legge che abbiamo dinanzi, non presenta ragioni per farci temere deleterie competizioni di attribuzioni e possa essere in massima approvato; soprattutto poi se prevalesse il concetto espresso dal senatore Mortara, della soppressione del titolo I, anche perchè nel titolo I soltanto vi è un accenno pel quale si invaderebbero attribuzioni che le altre leggi danno al Ministero dei lavori pubblici. Si legge infatti all'articolo 4: « alla Direzione generale delle foreste sono affidati i seguenti servizi: personale, corpo forestale, sistemazione dei bacini montani, rimboschimento e rinsaldamento ».

Io confido che il senatore Mortara darà seguito all'accenno fatto, e farà una proposta formale di soppressione del titolo I, perchè realmente, mentre è molto da approvarsi il contenuto dei titoli successivi, sembra prudente di non affrettarci a costituire una compagine burocratica piuttosto grave, quando si può presumere che l'assetto amministrativo attuale possa da principio almeno, provvedere a sufficienza. L'esperienza, come disse molto bene il senatore Mortara, indicherebbe dipoi quale ampliamento si dovrebbe dare alla organizzazione di quel servizio.

Passando ora al disegno di legge, che in massima sembra buono e da approvarsi, mi rimane tuttavia da fare qualche osservazione. Gli oratori che mi hanno preceduto hanno insistito, e mi sembra con ragione, perchè si dia molto sviluppo al sistema delle espropriazioni

a base di canone. Io aggiungo che le espropriazioni dovrebbero essere, da principio soprattutto, rivolte più specialmente ai boschi dei comuni. I comuni si trovano in una condizione strana; quando hanno vicino delle foreste che possono rappresentare un capitale notevole, provano la seduzione di addivenire all'abbattimento di quelle foreste, per provvedere ai bisogni, sempre ingenti, che si accumulano su di essi.

Alle generazioni future del comune rimane la miseria, rimane la preoccupazione di provvedere poi agli stessi bisogni. Quindi la espropriazione delle foreste dei comuni, a base di canone, non può essere che giovevole. Ma qui sorge la questione della sorveglianza delle foreste che assume col passaggio al demanio dello Stato una importanza anche maggiore. Intorno alla sorveglianza, nel disegno di legge vi è soltanto la disposizione dei due ultimi comma dell'art. 7 del titolo I, che, nel caso di soppressione di quel titolo, dovrebbero essere conservati, essendochè per essa dell'onere delle guardie forestali sarebbero esonerati i comuni consolidando per le provincie la spesa attuale. Questa è buona cosa per i comuni, ma sarebbe ottima un'eguale esenzione anche per le provincie, che hanno dei bilanci aggravati enormemente dalle spese. In ogni caso quello che mi sembra importantissimo è di provvedere alla sorveglianza delle foreste che da comunali diverrebbero proprietà del demanio forestale di Stato, perchè tutti coloro che hanno conoscenza di quanto si svolge nei monti sanno come per abusi locali si facciano continui sperperi di quella ricchezza.

Io raccomando all'onor. ministro che, se non nella legge, almeno nel regolamento, si trovi la maniera di provvedere a quella maggior sorveglianza, cointeressandovi possibilmente i comuni stessi; ed un mezzo potrebbe essere, se sul canone di espropriazione il Governo fosse autorizzato a fare una ritenuta ogni qual volta in quelle foreste che, prima comunali, sarebbero espropriate per diventare demanio dello Stato, si facessero dei sensibili abusivi abbattimenti.

Importante pure è l'osservazione che io debbo fare riguardo alla questione della espropriazione. Nel disegno di legge si contempla, come prezzo di espropriazione, quello che ri-

sulta dalla capitalizzazione del reddito effettivo.

Ora la vita dei boschi, o per dir meglio, il turno di taglio delle foreste, da un minimo di 40 anni va fino ad un massimo all'incirca di 100 anni. Vi sono località in cui le foreste di piante resinose, per eccezione, possono essere tagliate dopo 40 o 50 anni, ma nella grande generalità dei casi le foreste resinose non possono essere tagliate che dopo 80, 90, 100 anni. I faggi possono essere pure abbattuti ogni 50 o 60 anni; delle quercie potrei dire la stessa cosa.

Ora, a cagione di quei lunghi periodi di tempo, è molto difficile che si possano avere gli elementi per stabilire il reddito netto effettivo.

Si dovrà quindi quasi sempre applicare la disposizione del secondo comma dell'articolo che dice:

« Quando per la natura o per le condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desuma o non possa desumersi dal reddito, l'indennità è determinata a norma della legge del 25 giugno 1865 ».

Questa legge stabilisce che il perito deve stabilire il valore venale nel comune commercio in casi di libera compra e vendita.

Ora come può un perito stabilire il valore di una foresta? Lo può solo valutando dapprima l'incremento delle piante a seconda delle speciali loro condizioni, tenendo conto delle essenze, della natura della località, ecc. ecc. e deducendone poi il reddito colla detrazione delle spese annuali, per passare in ultimo alla capitalizzazione.

Ne viene di conseguenza che la indicazione dei casi in cui si deve ricorrere alla perizia applicando la legge del 1865, non dovrebbe riferirsi alla impossibilità di desumere il reddito senz'altro, ma bensì alla impossibilità di desumere il reddito effettivo.

Per queste ragioni, se si apporteranno, come io ritengo, degli altri emendamenti alla legge, occorrerà aggiungere la parola « effettivo » dopo la parola « reddito ».

Che se il Senato venisse invece ad approvare la legge così com'è, mi raccomanderei all'onorevole ministro perchè tenga conto della osservazione nel regolamento, dove sarebbe pure opportuno specificare che il perito per capitalizzare il reddito presunto, dovrà attenersi agli

stessi limiti di tasso che sono indicati nel primo comma.

Un'altra osservazione io presento, e su questa io pregherei l'on. ministro di portare tutta la sua attenzione.

Il catasto distingue i terreni di montagna con diciture speciali, cioè considera il prato segabile, il pascolo nudo, il pascolo cespugliato, il pascolo arborato, l'incolto produttivo, le rocce nude, i ghiacciai.

Ora l'art. 10 che stabilisce le categorie di terreni che possono essere espropriati per formare il demanio dello Stato vi comprende al comma *d* i terreni boscati ed al comma *e* i terreni nudi.

Poi aggiunge:

« I pascoli e i prati di montagna non s'intendono compresi nella disposizione della lettera *e* per quanto concerne l'espropriazione », escludendoli dalla facoltà di espropriazione.

Ora, se si lascia la eccezione in quei termini, a troppo poco si ridurrebbe la possibilità di espropriazione per i rimboschimenti; ne rimarrebbero esclusi terreni nei quali invece sarebbe più specialmente opportuno provvedere al rimboschimento. L'eccezione per i veri prati e per i veri ampi pascoli è evidentemente logica; ed è a presumersi che essi soltanto si volessero considerare colla proposta stata fatta nell'altro ramo del Parlamento. Si aveva evidentemente l'intendimento di non privare le montagne di quella parte di pascoli che serve realmente al pascolo delle mandre. Ma tanto i pascoli arborati, come quelli cespugliati, che sono inutili a quello scopo come l'incolto produttivo, dovrebbero invece potere essere oggetto di espropriazione, quand'anche colà possa isolatamente qualche animale andare a cercarvi nutrimento, essendochè quelli non sono veri pascoli. Veri pascoli sono soltanto quelli che il catasto chiama pascoli nudi. Nelle altre parti, e soprattutto nei terreni incolti produttivi, sarebbe invece necessario ed utile poter fare il rimboschimento, mentre ai termini dell'articolo di legge, com'è redatto, quella parte sarebbe sottratta all'espropriazione, per poco che un qualche animale isolato vi trovi di che pascolare. Ora sembra a me assolutamente indispensabile di ben precisare che i prati di montagna ed i pascoli che s'intendono esenti da espropriazione non debbono essere altri all'infuori

di quelli i quali si chiamano in catasto pascoli nudi, veri pascoli estesi, in cui pascolano intere mandre, o gruppi di più animali.

Mi permetta l'onor. senatore Cencelli che io mi associ poi alla sua raccomandazione, di prendere in considerazione quei prati limitati e quei non estesi pascoli inclusi in una grande estensione, la quale alla sua volta sia o possa diventare di demanio forestale, per evitare che per quelle piccole porzioni di pascoli abbia ad esservi pure l'eccezione all'espropriazione.

E vengo all'art. 19. Chi ha avuto parte alle cose del Governo, chi si è interessato in qualche modo a tutto ciò che si svolge nelle amministrazioni governative, ha sempre sentito di quale peso enorme sia la legge della contabilità generale dello Stato, la quale, ispirata certamente ad alti intendimenti, si è tradotta, nella sua realtà, in un inceppamento tale di tutte le aziende, da condurmi a plaudire alle disposizioni con le quali per l'art. 19 si svincolerebbe l'azienda del demanio forestale da molte vincolative disposizioni della citata legge. Ma, se per una parte è giusto il provvedere a togliere quei vincoli, non bisogna che si sottragga l'azienda dall'obbligo di rendere per quello che avrà fatto un conto sufficiente. Si tratta nientemeno che di autorizzazioni a contratti di espropriazione. Orbene, pur mantenendo le disposizioni dell'articolo 19, sembra a me che si provvederebbe a quella vigilanza della quale non possiamo spogliarci, quando si stabilisse che nel conto consuntivo dell'azienda e nel rendiconto generale dello Stato, portato dall'articolo 14, si abbiano da riprodurre testualmente tutti questi contratti di espropriazione. Così il Parlamento potrà meglio esercitare il suo sindacato sull'azione dell'azienda.

E vengo ad un'ultima raccomandazione. La legge del 1877 aveva in animo di favorire il rimboscimento ed ammetteva che le provincie potessero appunto chiedere questo rimboscimento.

Ora in questo nuovo disegno di legge io vorrei che s'introducesse una clausola per la quale alle provincie, le quali concorressero, o, meglio ancora, anticipassero la spesa, si desse la precedenza per i rimboscimenti, o per i consolidamenti dei bacini montani, in quanto sono contemplati in questa legge. E dico « in quanto sono contemplati in questa legge » perchè si può

perfettamente comprendere che per una parte il Ministero di agricoltura, industria e commercio provveda a quei rimboscimenti e a quei rinsaldamenti che si riferiscono alle più alte plaghe della montagna, mentre il Ministero dei lavori pubblici provvede a quegli altri rinsaldamenti di bacini montani e rimboscimenti che più direttamente si connettono, come ho detto dianzi, alle opere di bonifica od alle opere idrauliche che si svolgono nel piano. Questa distinzione, alla quale io ho già precedentemente accennato, dovrebbe togliere le preoccupazioni che sono state esposte, e condurre i senatori a portare bensì a questa legge quei miglioramenti di particolari e di forma che possono essere del caso, ma, fatto questo, a votare la legge con animo sicuro di fare opera veramente degna di plauso. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, ed invito i signori senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione generale sul disegno di legge: « Provvedimenti per il demanio forestale e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura ». Ha facoltà di parlare il senatore Cavaola.

CAVASOLA. Io ometto, soltanto per brevità, o signori senatori, la dichiarazione del mio pieno consentimento nel concetto fondamentale della presente legge; ed ometto i ringraziamenti, per la stessa ragione di affrettare la discussione, agli onorevoli miei colleghi, che, precedendomi nella trattazione di diversi punti del progetto, hanno ristretto grandemente il mio campo.

Infatti su talune questioni fondamentali che avevano attirata la mia attenzione, ha parlato ieri, con l'autorità sua grandissima, l'onor. Mortara, col quale io consento in tutto, iranne in un particolare che mi affretterò a spiegare.

Hanno parlato altri colleghi sulla parte puramente tecnica del progetto, sulla quale io mi riservo, se sarà il caso, di far parola nella discussione degli articoli.

Potrei omettere anche di intrattenervi, sia pure per breve tempo, sulle questioni d'indole generale, se io mi sentissi allo stato attuale degli atti, come usiamo dire noi legali, in condizione da conoscere la portata e la ragione d'essere di talune disposizioni intorno alle quali, prima di presentare un emendamento, gradirò di sentire le spiegazioni che l'onor. ministro vorrà darmi.

Io ho rilevato, come ha rilevato ieri l'onorevole Mortara, una frase della relazione del nostro Ufficio centrale, che accenna a quello che per me è il maggiore dei miei dissensi col testo del disegno di legge. Sono lieto che quella frase abbia prodotto nell'onor. Mortara la stessa impressione che ne ho avuta io. È la frase che si riferisce all'ingerenza diretta dei membri del Parlamento nelle funzioni amministrative.

Ricordate, o egregi colleghi, come su questo particolare, sebbene con poca fortuna, io mi sia permesso di richiamare l'attenzione vostra, tutte le volte che è venuta in discussione in quest'Aula la proposta di nominare, da parte delle due Assemblee legislative, dei propri rappresentanti diretti nei consigli amministrativi. Io ritengo che questa sia, costituzionalmente, una confusione di funzioni assolutamente perniciosa. E lo ripeto oggi con frase più esplicita, perchè lo stesso concetto ha espresso ieri, con la sua autorità, l'onor. Mortara.

Tale concetto io ho sostenuto altre volte: non vi sarebbe ragione perchè non lo sostenessi anche ora, perchè non lo riaffermassi anche a proposito di una legge che approvo nelle sue linee generali, nella quale consento *toto corde* per il principio cui si informa, o perchè tacessi per essere stata proposta la stessa disposizione, per me inaccettabile, da un ministro, verso del quale io ho sempre personalmente professato la devozione dello scolaro verso il maestro.

Ora, o signori, permettetemi di ripetere che io posso comprendere che un senatore o un deputato, malgrado la sua qualità di senatore o di deputato, sia chiamato a sedere in un corpo consultivo per ragione delle sue cognizioni particolari; ma non posso comprendere come il Senato e la Camera abbiano a nominare uno, due, o tre loro rappresentanti che partecipino ad una funzione d'ordine puramente amministrativo e per giunta consultivo. Ciò, secondo me, oltre ad essere contrario ai buoni canoni

della divisione dei poteri, potrebbe condurre anche a questo altro pernicioso effetto, di diminuire l'efficacia di quel controllo parlamentare che veramente è la funzione nostra nei rapporti con la pubblica Amministrazione. Poichè, se la Camera, che ha già nominati tre dei suoi, deve censurare ed opporsi ad un provvedimento consigliato da quel corpo nel quale seggono i suoi eletti, che potrebbero sembrare anche suoi mandatari, sarà certamente trattenuta, anche da ragioni di rispetti umani e di convenienze personali, a compiere l'ufficio proprio. Quindi per questa parte, che è contenuta in un capoverso dell'art. 5 del progetto, non avrò da presentare come emendamento che la proposta della soppressione pura e semplice.

Ma il punto sul quale io veramente prego l'on. ministro di fornire al Senato qualche spiegazione, è quello che riguarda il passaggio assoluto alla Azienda forestale di nuova istituzione, del demanio forestale.

Nel nostro sistema amministrativo noi abbiamo che tutto il demanio, pubblico o privato, dello Stato è dato in custodia esclusivamente al Ministero del tesoro in nome e per conto dello Stato. Può una parte di demanio privato dello Stato essere assegnato ad un altro Ministero per uso, per destinazione, ma sempre rimanendo incardinato al Ministero del tesoro, come custode della proprietà dello Stato. Persino i beni mobili dello Stato, persino le suppellettili degli uffici fanno parte dell'inventario di cui è tenuta la contabilità al Ministero del tesoro.

Qui si fa il passaggio del demanio forestale, esistente o da creare, alla nuova Azienda. La cosa non è di semplice forma; è una modificazione sostanziale nel nostro sistema legislativo e amministrativo.

Ma v'è di più. Non passa il demanio forestale in custodia alla nuova Azienda limitatamente all'uso; ma, non so se propriamente o impropriamente, ricorre in parecchi articoli del progetto di legge il concetto che passa *la proprietà* del demanio forestale all'Azienda forestale. Ora, ripeto, può darsi che questa sia soltanto una inesattezza di espressione (pericolosa però in un progetto di legge di questa importanza), ma certamente si parla di passaggio di proprietà, il che stona col nostro concetto del demanio e delle leggi esistenti, poichè è la legge di contabilità generale dello Stato quella che

vuole che tutto il demanio dello Stato sia come un'unica proprietà custodita dal Tesoro. È la legge sulla contabilità generale dello Stato che vuole che tutto ciò che si acquista, tutti gli aumenti della proprietà dello Stato, debbano essere denunziati al Ministero del tesoro per essere inventariati, sia che provengano da acquisti fatti alle aste o comunque per servizi pubblici dei singoli Ministeri, sia che provengano dalle espropriazioni eseguite, o siano relitti di espropriazioni avvenute per distruggere e sostituire, sia ancora che avvengano per devoluzione in conseguenza della riscossione delle imposte. Qui la proprietà passa all'Azienda forestale; ed io mi domando allora se quella indicazione di passaggio assoluto non sia stata scritta anziché per una improprietà di linguaggio, con vera intenzione di creare una profonda deroga al nostro sistema.

L'articolo che crea l'Azienda forestale dice essa conserverà e provvederà all'ampliamento della proprietà boschiva demaniale mediante l'*inalienabilità*.

La inalienabilità della proprietà forestale dovrebbe essere, infatti una delle caratteristiche della costituzione di questo demanio; ma io trovo in un articolo successivo, il 17; che è data facoltà all'Azienda forestale di contrarre mutui con gli Istituti che esercitano il credito fondiario e con le Casse di risparmio ordinarie.

Tali Istituti, sia per la loro origine, sia per l'obbligo di custodia severa dei fondi consegnati sulla garanzia della fede pubblica a titolo di risparmio, non possono concedere mutui se non prendendo l'ipoteca sopra dei beni dei mutuatari. Ed allora come si concilia il concetto della inalienabilità demaniale, concetto che dovrebbe essere anche uno dei cardini della prosperità, della conservazione e dell'aumento del nuovo demanio coll'imposizione della ipoteca? Chi concede l'ipoteca deve prevedere la espropriazione; e deve perciò avere la facoltà di alienare. Ed allora come si concilia l'inalienabilità del demanio forestale con la sua ipoteca, e quindi con l'eventuale espropriazione per parte degli Istituti di credito mutuantanti?

Su questo particolare io credo sarebbe meglio, che, creando l'Azienda forestale, questa fosse costituita, rispetto alla demanialità delle foreste, nella stessa condizione nella quale sono

costituite le altre Amministrazioni dello Stato, che abbiano una gestione pura e semplice dei beni demaniali ad esse affidati. Questo lo comprendo, e questo, a mio modesto avviso, non nuocerebbe alla economia della legge, perchè l'Azienda forestale potrebbe provvedere al mantenimento, alla estensione ed alla buona coltura dei boschi, al miglioramento delle essenze ed alla educazione professionale dei Corpi speciali, come alla educazione forestale delle popolazioni montane, senza che per ciò fosse necessario che avesse la possibilità di alienare le foreste inalienabili.

La esaminata disposizione del progetto, implica pure un'altra modificazione della legge di contabilità.

La legge di contabilità generale, all'art. 13, dice chiaramente che i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio privato e quindi, per loro natura, suscettibili di alienazione, non possono essere alienati che per legge speciale. Come si passa addirittura dall'obbligo della legge speciale per le vendite, al quale non è ammessa dalla legge fondamentale altra eccezione fuori quella che riguarda la vendita delle navi messe fuori di servizio, che può essere autorizzata con la legge del bilancio, come si passa, dico, dall'obbligo della legge speciale per lo Stato alla piena facoltà di disporre dell'Azienda forestale? Come si concilia quel precetto della legge sul patrimonio dello Stato, con la facoltà d'impegnare i beni demaniali boschivi per operazioni di credito con gli Istituti fondiari?

Io credo sarebbe meglio, ripeto, lasciare che la gestione rimanga distinta, anche rispetto alle foreste, dalla facoltà di disporre, a fine di alienazione o di creazione di vincolo reale. E l'Azienda autonoma potrebbe sorgere ugualmente e prosperare, come auguro, e preparare per il futuro un vero e grandioso demanio forestale che fosse, non soltanto una difesa dei bacini montani, ma anche una forte riserva per tutte le utilità economiche che se ne possono trarre. Su questo particolare, dunque, io sollecito dal Governo una spiegazione che mi rassicuri. Spiegazione che ho cercato invano nel progetto di legge. Anzi dal progetto di legge sorge anche più il dubbio per il fatto, che è detto bensì all'art. 19 quali disposizioni della legge di contabilità generale di Stato siano modificate, ma gli articoli che sono modificati dal

progetto non riguardano questi punti, per me essenzialissimi, che implicano una questione di indirizzo.

Io non convengo coi miei egregi colleghi, (ed ecco il mio breve dissenso con l'onor. Mortara, e con l'onor. Gavazzi, che ieri ha parlato con tanta competenza della materia, e che non vedo ora al suo posto, sulla sospensione di un titolo, o di un altro titolo, di un articolo o di un altro articolo della legge. Noi stiamo discutendo; discutiamo con quella ampiezza che ci compete per il nostro ufficio di collaboratori nella formazione delle leggi, discutiamo con tutta l'ampiezza che richiede l'argomento, che è precisamente di quelli che per la loro caratteristica economica ed amministrativa, richiedono più particolarmente l'attenzione del Senato. Ed allora non vedo perchè dobbiamo sospendere una parte qualsiasi della legge. Se non la troviamo accettabile, così come è, modifichiamola. E, fortunatamente, per potermi mettere più presto d'accordo con gli onorevoli colleghi che hanno parlato in senso di sospensione, noto che le loro proposte cadono quasi esclusivamente sopra disposizioni che possono essere benissimo stralciate dall'attuale legge, e rinviate a quegli altri progetti che ci sono promessi, e che speriamo non tardino ad arrivare. Noi potremo così, sopprimendo qualche disposizione, che forse qui non è neppure opportuna, serbar tutte le questioni impregiudicate, per trattarle poi di proposito con quelle altre leggi che verranno presentate e nelle quali troveranno sede appropriata.

Cito un esempio del quale ha trattato fugacemente ieri l'onor. Gavazzi. Una modificazione abbastanza grave al sistema vigente introduce il progetto di legge che ci sta dinanzi, quando sposta la protezione accordata dalla legge forestale attuale al terreno, portandola all'essenza della pianta:

È un cambiamento di sistema molto forte. Per ora il vincolo forestale è imposto dalla legge per le condizioni del terreno; si vuole la salvezza del monte, si impedisce la frana, si difende il bacino montano. Questo è il principio che al giorno d'oggi ispira ed autorizza il vincolo della proprietà privata. Non vedo la ragione perchè si debba imporre il vincolo secondo la qualità della pianta. Con questo progetto di legge lo estendiamo al castagno. E

perchè al castagno, se fosse coltivato in pianura? Quale differenza vi sarebbe rispetto alla economia pubblica, per sottoporre la proprietà privata, che si è popolata di castagni, ad un vincolo (che vuol dire diminuzione del suo valore e della sua disponibilità) piuttosto che se fosse popolata di albicocchi, di quercie o di altre piante?

L'onor. Manassei ieri diceva: « fate bene a difendere i castagneti, ma dovete difendere anche i querceti; perciò estendete il vincolo anche al querceto ». Ma io dico: e perchè non estenderlo domani ad un'altra pianta? Allora diciamo senz'altro: basta che una proprietà sia fittamente alberata perchè debba essere tenuta vincolata. Ma se così si dicesse, signori miei, troppi milioni ci vorrebbero perchè i boschi sorgessero in Italia! Nessun privato si fiderebbe di convertire in podere alberato un campo od un prato, che oggi possenga senza vincolo ed in piena libertà sua.

A me pare più che se il castagno può essere ricercato dalle fabbriche estrattrici del tannino, come le quercie sono ricercate per le traversine delle ferrovie, non c'è ragione che non cominciamo a preoccuparci anche dei pioppeti, ora che le fabbriche di carta fanno tanta consumazione di pioppi e di altri alberi di fibra gentile. Io non vedo la ragione della distinzione. Vedo la ragione del vincolo, ossia della restrizione della libertà del proprietario, solo dove il togliere l'albero costituisca un danno o un pericolo per l'economia generale; vale a dire, o per il corso delle acque, o per le falde dei monti, o per la sicurezza degli abitati. Qui sta la distinzione esatta e vera fra l'utilità pubblica e il diritto privato.

E, detto ciò, io arrivo molto affrettatamente alla mia conclusione, per associarmi un'altra volta all'onor. Mortara là dove ha temuto che la legge si preoccupasse troppo della creazione di uffici burocratici.

In verità l'impressione è ovvia, ma si potrebbe in parte rimediarvi cominciando dal mettere in capo al progetto col titolo I (ma questa è semplice questione di forma che potrà far argomento di un emendamento) ciò che viene al titolo II.

Certo io preferirei che la legge non cominciasse con la creazione della Direzione generale delle foreste, come se questa fosse lo scopo

precipuo del disegno di legge; basterebbe a dare una impressione diversa il trasportare in prima linea l'istituzione dell'Azienda speciale del demanio forestale dello Stato, col suo compito di conservare, ampliare e difendere colla inalienabilità la proprietà boschiva demaniale, premettere le disposizioni fondamentali del nuovo istituto che veramente si vorrebbe fare assurgere a tanta importanza; e che costituisce il fine della legge; provvedendo poi il personale che lo deve gestire. Ciò in fondo corrisponderebbe all'ordine logico. Ma oltre al soddisfare alle esigenze logiche, molto probabilmente darebbe modo di vedere meglio la necessità di determinare qualche cosa di più, rispetto agli organi esecutivi, per quella azione che questa legge dovrebbe creare.

È un difetto abituale nelle nostre leggi, quello di affermare principii e non curare abbastanza i mezzi con i quali quelli si debbano mettere in attuazione. È un difetto, onorevole ministro, di cui ella non tarderà ad accorgersi con la sua acuta mente. È il difetto dominante di tutto quell'ammasso di provvedimenti che noi abbiamo creduto dovesse essere la legislazione speciale per il risorgimento economico di alcune regioni. Vi è un gran movimento di carte e di documenti e di progetti; ma l'azione proficua in quelle regioni che noi volevamo beneficiare o, con più esatta espressione, che noi volevamo portare con passo affrettato al livello di quelle che già le precedono nella economia nazionale, l'effetto utile non si scorge; e non si scorge perchè non si trova il modo di applicare quelle leggi.

Io temo che con questa legge si abbia a rimanere allo stesso livello attuale della situazione boschiva, malgrado la creazione del Real Corpo delle foreste, del quale non ho ben compreso se la parte di concetto e di direzione consista soltanto nell'applicazione letterale della legge con azione di ufficio e nel comandare le guardie dipendenti, o se debba esser tradotta in lavoro effettivo, in maniera da spiegare un'azione propria quale, per esempio, l'azione che spiega il Corpo forestale in Svizzera, che compie direttamente lavori di tecnica mirabilissima ed efficacissima.

Ora, se c'è un difetto vero da correggere è quello che il nostro Corpo forestale è troppo guardia, serve troppo esclusivamente a quella che si chiama la custodia.

Io vorrei meno guardie e meno contravvenzioni e maggiori lavori forestali intorno ai nostri monti a mezzo del Corpo Reale delle foreste. Non dico che così non sia nel concetto di chi ha proposto la legge, dico che non ho potuto rilevare dalle disposizioni del progetto quale debba essere l'indirizzo pratico dell'azione di quel Corpo.

Io sono persuaso che con pochi ritocchi, con talune soppressioni, con rinvio di talune questioni, senza pregiudicarle, alle leggi di prossima presentazione, nelle quali troveranno sede opportuna, noi daremo a questo progetto del demanio forestale una consistenza vera, effettiva, qual'è nel desiderio e nella mente del ministro che l'ha proposta, qual'è nel comune desiderio di noi tutti, per il bene delle nostre foreste. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Desidero soltanto rispondere due parole all'onor. Casana, riguardo alla necessità di affidare per intero l'applicazione dei provvedimenti al Ministero di agricoltura e commercio.

Il progetto per la sistemazione di una determinata zona, comprende, e la sistemazione forestale e le opere per il regime delle acque. Ciò premesso, si deve riconoscere che il concetto delle diverse opere, deve essere elaborato dallo stesso ufficio. In conclusione anche la necessità delle opere di ritenuta deve essere accertata e indicata dall'Ufficio forestale e non dal Genio civile, perchè siffatte opere sono in rapporto assoluto con quelle forestali e ne formano il complemento. Dunque è necessario che i due servizi siano dipendenti dallo stesso Ministero. Se non ché, quello dell'agricoltura e commercio, quando vorrà far studiare un'opera di ritenuta, ad esempio una diga, chiamerà il Genio civile a determinarne le condizioni statiche e la struttura; ma le dimensioni dell'opera, la luce libera delle briglie, saranno determinate d'accordo coll'Ufficio forestale. Ecco perchè, a parer mio, queste due specie di provvedimenti devono essere dettati dal predetto Ufficio per evitare la perdita di un tempo infinito a mettere d'accordo le due parti.

Soltanto questo volevo dire.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al ministro ed al relatore.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio il risultato della votazione a scrutinio segreto per la convalidazione dei titoli del nuovo senatore Leonardi-Cattolica Pasquale. La votazione essendo stata favorevole alla validità dei titoli, dichiaro convalidata la sua nomina a senatore, e lo ammetto alla prestazione del giuramento.

Giuramento del senatore Leonardi-Cattolica.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il contrammiraglio Leonardi-Cattolica Pasquale, i cui titoli per la nomina a senatore vennero testè convalidati dal Senato, prego i senatori Di Brocchetti e Blaserna di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Leonardi-Cattolica Pasquale è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Leonardi-Cattolica Pasquale del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazione.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. A nome della Commissione per i decreti registrati con riserva, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sul decreto Reale 29 ottobre 1908, di promozioni ad archivista di terza classe negli archivi di Stato dei sotto-archivisti Paggi Luigi, Polidori Paolo e Sella dott. Giacomo.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Petrella della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì 2 maggio.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (N. 190-*urgenza* - *Seguito*);

Quinto censimento generale della popolazione, primo censimento industriale e riordinamento dei servizi della statistica (N. 213 - *urgenza*).

II. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Garofalo, Filomusi-Guelfi, Beneventano, Mortara, Mazziotti, Bettoni e Cencelli intorno alle convenzioni d'interessi usurarii.

III. Interpellanza del senatore Ulderico Levi al ministro della guerra per sapere se egli creda opportuno di escogitare qualche provvedimento per far concorrere all'acquisto dei cavalli stalloni, quello di buone fattrici.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del Genio militare (N. 195);

Autorizzazione di spesa sul capitolo n. 30 « carabinieri Reali - Assegni fissi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910, per l'aumento di 30 posti di capitani nell'organico dell'arma dei carabinieri Reali (N. 194);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 191);

Maggiori assegnazioni per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì e Napoli (stazione) (N. 198);

Costruzione di un capannone per il servizio doganale di sbarco delle merci nazionali nel porto di Napoli (N. 210);

Autorizzazione di spesa per il completamento della costruzione di un edificio per la sede della Regia Legazione italiana in Cettigne (N. 212);

Maggiore assegnazione di lire 67,600 al fondo di riserva per le spese impreviste, a reintegrazione di egual somma prelevatane per spese di missione all'estero di funzionari civili e

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1910

militari con funzioni diverse da quelle diplomatiche e consolari (N. 203);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 204);

Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, n. 57, relativamente al diritto di stabilità e di licenziamento dei veterinari municipali (N. 184);

Provvedimenti sulle decime agrigentine (N. 12);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Terranova di Sicilia (185);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione « tracomatosi » (N. 186).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 5 maggio 1910 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA,
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.